

Numero 67



Maggio 2012



GRUMELLO DEL MONTE:
pronto il piano di emergenza
per le cause nuove e pendenti

Tariffe addio!

RIFORMA DEL LAVORO:
ecco le novità

CONCILIAZIONE:
anche il CDO
avrà il suo organismo

Il nuovo CONTRATTO
COLLETTIVO per i dipendenti
degli studi





Foto di copertina:
Tribunale di Grumello del Monte
foto realizzata da
Stefano Chinotti

Diritto e Rovescio

aderente A.STA.F.
Periodico dell'Associazione Provinciale Forense.
Registrato presso il Tribunale di Bergamo il 15/10/1983
al n. 30 R.S. Sede e Redazione presso Associazione
Provinciale Forense - Tribunale di Bergamo
Via Borfuro, 11 - tel. 035 245351 - fax 035 243497

Direttore responsabile: Barbara Bari

Direttore editorialista: Antonio Maria Galli
Comitato di Redazione: Elena Aceti, Giovanni Bertino,
Pier Alberto Biressi, Paolo Corallo, Carlo Dolci, Paolo Monari.

hanno collaborato: Pier Enzo Baruffi, Giovanni Bertino,
Ennio Bucci, Michele Carlone, Barbara Carsana, Paolo Corallo,
Carlo Dolci, Simona Mazzocchi, Vatinnee Suvimol, Michele Torri.

Questo numero è stato stampato in 3.000 copie.

È stato inviato:

- a tutti gli avvocati bergamaschi iscritti all'albo e ai praticanti Avvocati iscritti all'Associazione;
- a tutti i magistrati e ai giudici di pace degli uffici giudiziari di Bergamo e provincia;
- ai cancellieri ed agli ufficiali giudiziari;
- ai delegati O.U.A. ed ai delegati alla Cassa;
- a tutti i membri del C.N.F.;
- a tutte le testate A.STA.F.

Se qualcuno non riceve il nostro periodico e desidera riceverlo, o se l'indirizzo è sbagliato o ci vuole segnalare altri indirizzi, scriva una lettera con nome ed indirizzo preciso presso la nostra sede.

Se qualcuno non desidera riceverlo, lo comunichi all'Associazione.

Foto e pubblicità a cura di Giovanni Bertino e Barbara Bari

Progetto Grafico: GF Studio - Seriate (Bg)

Stampa: Algigraf - Brusaporto (Bg)

A.P.F.

MICHELE TORRI - *Presidente*
FRANCO UGGETTI - *Vice Presidente*
ERNESTO TUCCI - *Tesoriere*
FRANCESCA PIERANTONI - *Segretario*
ANNALISA BOCCI
CHIARA IENGO
RAFFAELLA BORDOGNA
EMILIO TANFULLA
MASSIMO TUCCI

- *Revisori dei Conti*
FRANCO BERTACCHI - *Presidente*
AMBROGIO FALCHETTI
GIULIO FUSTINONI
Probitivi
ALESSANDRO BALDASSARRE - *Presidente*
ENNIO BUCCI
GABRIELE TERZI
- *Consiglieri Nazionali A.N.F.*
Pier Enzo Baruffi
Giovanni Bertino
Ennio Bucci
Emanuela Curtò
Carlo Dolci
Egle Fabio
Giulio Fustinoni
Antonio Maria Galli
Simona Mazzocchi
Paolo Monari
Dario Pellegrino
Francesca Pierantoni
Vatinnee Suvimol
Emilio Tanfulla
Ernesto Tucci

Sommario

maggio 2012 | numero 67

L'abrogazione delle tariffe forensi: e ora che fare?	3
La mediazione obbligatoria ad un anno dalla sua entrata in vigore	4
Anche l'Ordine degli Avvocati di Bergamo avrà l'Organismo di Mediazione	5
OPUS 50	7
Grumello del Monte resta senza magistrato	8
La riforma del lavoro	10
Contributivo? No! Ma non mai	12
Tariffe...Dolci tariffe (in pillole)	13
Il nuovo contratto collettivo di lavoro per i dipendenti degli studi professionali	14
Rassegna di giurisprudenza del tribunale di Bergamo	16-17
Idee a rovescio	18
Attività	19

Segnalate i disagi ed i malfunzionamenti dei nostri uffici giudiziari.

Le risposte (anonime) saranno pubblicate anche su D&R.

L'APF intende effettuare una ricognizione quanto più possibile obiettiva del funzionamento degli uffici giudiziari del nostro circoscrizionale, anche con specifico riferimento alla situazione delle sezioni distaccate, al fine di elaborare proposte migliorative.

Il direttivo di APF ha inviato via e-mail una comunicazione di richiesta di informazioni circa eventuali situazioni di disagio o malfunzionamento degli uffici.

Sarà gradita ogni altra considerazione relativa al funzionamento dei suddetti uffici ed ogni eventuale proposta di intervento, laddove possibile.

Chiediamo a tutti i lettori di inviare la loro risposta a mezzo posta elettronica all'indirizzo apf@apieffe.it.

Le vostre segnalazioni saranno raccolte nel "libro bianco" e saranno pubblicate su **D&R**.



L'abrogazione delle tariffe forensi: e ora che fare?

Venerdì 23 marzo, in casuale coincidenza con l'apertura del Congresso Straordinario Forense a Milano, è stato convertito in legge (con modifiche) il D.L. n. 1/2012 sulle liberalizzazioni, detto anche "Cresci Italia".

Il decreto interessa gli avvocati ed i liberi professionisti in genere, per il dettato di cui all'art. 9 che prevede, tra l'altro, l'abrogazione delle tariffe delle professioni regolamentate e ne proibisce l'utilizzo anche per relationem.

Nella conversione in legge è stato introdotto, opportunamente, un emendamento che consente ai giudici di utilizzare, nella liquidazione delle spese di causa, le tariffe abrogate finché non saranno stati emanati i decreti ministeriali che stabiliscono i "parametri" di liquidazione.

L'abrogazione delle tariffe è certamente il fatto di maggiore rilievo per i professionisti ed è stato ritenuto, in generale, un provvedimento inutilmente punitivo nei confronti delle varie categorie professionali interessate.

Ciò anche perché, contrariamente a quanto sostenuto dal governo, l'eliminazione delle tariffe professionali non servirà a migliorare il servizio e ad abbassare i costi, ma renderà incontrollabile l'importo delle prestazioni professionali, perché ogni professionista non avrà più alcun limite nello stabilire il compenso per la propria attività.

Contrari a questa riforma sono stati, in particolare, proprio gli avvocati.

È noto, infatti, che la maggior parte (in particolare, chi si occupa di contenzioso giudiziale) ha sempre utilizzato le tariffe nella determinazione del compenso, oltre

che come base per la redazione della nota spese giudiziale per la liquidazione delle spese a carico della parte soccombente.

Ora, in mancanza delle tariffe (provvisoriamente utilizzabili, come detto, solo in sede giudiziale) cosa devono fare gli avvocati?

La risposta è semplice. Quello che avrebbero potuto fare anche in precedenza e cioè stipulare per scritto con il cliente un contratto di conferimento di incarico, nel quale va indicato in modo chiaro il criterio di determinazione del compenso che può essere individuato nella tariffa oraria, nel patto di quota lite, con riferimento ad un tariffario ad hoc oppure con un mix di questi criteri.

Nulla vieta, poi, che Ordini o associazioni di categoria (ad esempio A.N.F. o A.P.F.) proponano un tariffario base (ovviamente diverso, come struttura e articolazione, rispetto a quello abrogato in quanto la legge vieta la possibilità di richiamo allo stesso) che possa essere recepito nel contratto con il cliente.

Questo cambiamento renderà diverso anche il rapporto avvocato-cliente e muterà la mentalità dei professionisti.

Va anche precisato che il sistema tariffario previgente, molto articolato e complesso, era applicato in modo differenziato dagli avvocati, come risulta dalla copiosa giurisprudenza sia del CNF che della Cassazione.

Per questi motivi le nostre tariffe, ferme al 2004, avrebbero piuttosto dovuto essere semplificate e specificate, evitando così il drastico provvedimento demolitorio del legislatore.

Pier Enzo Baruffi



LA POTENZA ESERCITA SEMPRE UN CERTO FASCINO.

NUOVA BMW M5 E CASTROL EDGE PROFESSIONAL. INCONTRO AL VERTICE DELLA TECNOLOGIA.

BMW Financial Services: la più avanzata realtà nei servizi finanziari. BMW e 

Consumi gamma BMW M5 ciclo urbano/extraurbano/misto (litri/100km) 14/7,6/9,9. Emissioni CO₂ (g/km): 232.

Concessionaria BMW
Lario Bergauto

Via Campagnola, 48/50 - Tel. 035 4212211 - BERGAMO
Corso Carlo Alberto, 114 - Tel. 0341 27881 - LECCO
Via Industriale, 97/1 - Tel. 0342 492151 - BERBENNO DI VALTELLINA (SO)

www.lariobergauto.bmw.it

La mediazione obbligatoria ad un anno dalla sua entrata in vigore

In data 20 marzo 2012 la mediazione obbligatoria ha compiuto il suo primo anno di vita ed è interessante esaminare alcuni dati statistici messi a disposizione dal Ministero (vedi Guida al Diritto – marzo 2012).

I mediatori accreditati - in quanto hanno regolarmente sostenuto i previsti corsi formativi - sono oltre 40.000 e quindi sei volte più numerosi dei magistrati, che fra l'altro si occupano di un numero di materie molto più ampio di quelle per le quali è prevista la conciliazione obbligatoria.

Il numero degli organismi accreditati in Italia a svolgere l'attività di mediazione è di quasi 800 unità e quindi più del doppio delle sedi giudiziarie italiane che sono 386.

Altri dati sicuramente molto interessanti sono quelli che riguardano l'adesione del "convenuto" davanti al conciliatore; in più dei 2/3 dei casi il convenuto non è comparso rendendo con ciò impossibile l'attività di mediazione.

Nel residuo terzo dei casi, in cui il convenuto è invece comparso, la conciliazione si è conclusa in modo positivo una volta ogni due, con la conseguenza che l'esito positivo dei tentativi di conciliazione si è manifestato nel 16% dei casi per i quali è stata avviato il procedimento di mediazione.

Le stime sulle domande di conciliazione pervenute nel primo anno parlano di circa 80.000 domande il che vuol dire che ogni conciliatore è stato coinvolto due volte in un anno.

Una questione particolarmente sentita è quella dei costi della mediazione che sono oggettivamente molto alti: in pratica colui che vuole promuovere un giudizio è, come sappiamo, tenuto a esperire preventivamente il tentativo obbligatorio di conciliazione ed il costo iniziale che deve affrontare è di circa 40/50 euro; ove, poi, il convenuto decida di partecipare alla mediazione entrambe le parti dovranno versare un contributo pari a quello della tabella qui allegata, tabella che alcuni organismi accreditati scontano in percentuali diverse.

Esaminiamo, quindi, l'opportunità di utilizzo dell'istituto della conciliazione obbligatoria alla luce dei costi della stessa. I dati in precedenza esposti ci permettono di evincere che nei 2/3 dei casi in cui l'attore è costretto dalla norma a iniziare la procedura dovrebbe sostenere il solo costo iniziale di circa 40/50 euro; detto costo diventa, invece, più "importante" ove il convenuto dichiara di aderire alla conciliazione.

Certamente considerevole è il dato che indica nel 66% i casi di avvio della procedura di mediazione in cui il "convenuto" non ha aderito; certamente si può ipotizzare che fra i motivi che hanno spinto questi soggetti a non aderire abbia avuto una particolare importanza quello economico e ciò in quanto l'adesione del convenuto comporta oltre al costo di cui alla tabella anche quello del legale che le statistiche indicano venga utilizzato nell'83% dei casi. Il costo

del professionista può variare in modo sensibile da legale a legale, ma può essere forfetariamente indicato in un importo almeno pari alla stessa cifra versata all'istituto di mediazione.

Ove il convenuto decida di non aderire al tentativo di mediazione obbligatoria ne subirà come conseguenza la possibilità (teorica) di essere condannato nel successivo giudizio, ove la sua mancata partecipazione sia ritenuta essere avvenuta senza giustificato motivo, al pagamento di un importo pari al contributo unificato.

La allegata tabella relativa all'importo dei contributi unificati ci permette di evincere come le due tabelle siano sostanzialmente simili con la conseguenza che l'importo non versato al conciliatore potrebbe, teoricamente, essere versato come sanzione nel successivo giudizio ma, in ogni caso, il convenuto avrebbe risparmiato le spese del legale.

A titolo esemplificativo ove un convenuto in un tentativo di conciliazione per una questione di valore pari a euro 60.000,00 decidesse di aderire dovrebbe versare per la mediazione euro 666 (con eventuali sconti) ed altri euro 666 (a forfait) per il legale e quindi euro 1332,00 importo che verrebbe, poi, ulteriormente aumentato in caso di esito positivo della conciliazione. Se invece decidesse di non aderire potrebbe essere - molto teoricamente - tenuto a versare la ben minor somma di euro 660,00! Ove invece il valore della controversia fosse di euro 20.000 il convenuto nel tentativo di conciliazione dovrebbe versare per la mediazione euro 240 ed altri euro 240 per il legale e quindi euro 480,00 (importo, si ricorda, soggetto ad aumenti in caso di esito positivo della conciliazione). Se invece decidesse di non aderire l'importo della teorica sanzione che potrebbe essere - molto teoricamente - tenuto a versare sarebbe di euro 206,00!

Per quanto riguarda, poi, le cause contro gli istituti di credito va evidenziato che il tentativo di conciliazione è obbligatorio dopo l'udienza in cui si sia discusso circa la concessione o revoca della provvisoria esecutività del decreto, con la conseguenza che se il decreto emesso su richiesta dell'istituto di credito fosse "provvisoriamente esecutivo" ne deriverebbe che l'istituto non richiederebbe mai di dar corso al tentativo di conciliazione perché in assenza dello stesso il giudizio diverrebbe improcedibile e, quindi, il decreto definitivamente efficace! Non solo, ove fosse il debitore a dar corso al tentativo di conciliazione difficilmente l'istituto di credito, che dispone di un titolo esecutivo, accetterà di transare il giudizio accontentandosi di importi inferiori. Dal marzo 2012 la conciliazione obbligatoria si estende anche ai sinistri stradali e alle cause condominiali.

Per quanto riguarda le compagnie assicuratrici certamente le stesse potranno valutare volta per volta se aderire o meno al tentativo di conciliazione ma è facile immaginare che il costo della conciliazione possa essere un importante

deterrente all'adesione soprattutto ove l'organo di mediazione individuato fosse territorialmente collocato in posizione non comodamente raggiungibile da dipendenti della compagnia.

Per quanto riguarda, infine, i condomini ben difficilmente ci potrà essere un esito positivo della mediazione in tutti i casi in cui si tratterà di discutere sulle spese condominiali e ciò in quanto un eventuale riduzione delle spese condominiali dell'inquilino moroso comporterà un corrispettivo aumento delle spese condominiali degli altri condomini che è

facile immaginare non avranno tanta voglia di fare sconti di tal genere, ma, al contrario, insisteranno perché le spese del legale del condominio siano integralmente saldate.

Si ricorda, infine, che dovrebbe nel mese di maggio, essere depositata la sentenza della Corte Costituzionale chiamata a decidere sulla legittimità costituzionale della obbligatorietà dell'istituto della conciliazione; chiaramente una dichiarazione di incostituzionalità darebbe un grave colpo a una istituzione già particolarmente traballante.

Giulio Fustinoni

Valore della lite	Spesa (per ciascuna parte)	Valore della causa	Contributo unificato
Fino a Euro 1.000	Euro 43	Fino a Euro 1.000	Euro 37
da Euro 1.001 a Euro 5.000	Euro 86	da Euro 1.001 a Euro 5.200	Euro 85
da Euro 5.001 a Euro 10.000	Euro 160	da Euro 5.201 a Euro 26.000	Euro 206
da Euro 10.001 a Euro 25.000	Euro 240	da Euro 26.001 a Euro 52.000	Euro 450
da Euro 25.001 a Euro 50.000	Euro 400	da Euro 52.001 a Euro 260.000	Euro 660
da Euro 50.001 a Euro 250.000	Euro 666	da Euro 260.001 a Euro 520.000	Euro 1.056
da Euro 250.001 a Euro 500.000	Euro 1.000	Oltre Euro 520.001	Euro 1.466
da Euro 500.001 a Euro 2.500.000	Euro 1.900		
da Euro 2.500.001 a Euro 5.000.000	Euro 2.600		
Oltre Euro 5.000.000	Euro 4.600		

Tabella A MEDIAZIONE OBBLIGATORIA: ex articolo 5, comma 1, del Dlgs 4 marzo 2010 n. 28, articolo 16, comma 4 del Dm 18 ottobre 2010 n. 180, articolo 5, sub lettera b), del Dm 6 luglio 2011 n. 145.

Tabella B CONTRIBUTO UNIFICATO: ex articolo 2, comma 35-sexies, del DL 13 agosto 2011 n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011 n. 148, aggiunto all'articolo 8, comma 5, del Dlgs 4 marzo 2010 n. 28.

Anche l'Ordine degli Avvocati di Bergamo avrà l'Organismo di Mediazione “L'Organismo sarà collocato in Piazza Dante, nell'ex sede del Consiglio dell'Ordine”

Intervista del consigliere Paolo Monari a cura di Giovanni Bertino

Sono stati svolti 134 procedimenti con la presenza delle parti presso l'organismo di conciliazione della Camera di Commercio di Bergamo. In caso di comparizione delle parti l'accordo è stato raggiunto nel 47% dei casi. In definitiva l'accordo è stato raggiunto nel 21% dei procedimenti conclusi. Le materie più trattate sono state quelle dei contratti bancari e dei diritti reali. Gli organismi di mediazione presenti sul territorio bergamasco e iscritti nell'apposito registro del Ministero della Giustizia sono attualmente nove. A breve entrerà in funzione l'Organismo di mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo.

Il consigliere dell'Ordine, Paolo Monari, che, in qualità di coordinatore della commissione composta dagli avv. Monica Magrini Francesca Pierantoni, Paolo Savoldi e Marco Musitelli, si è occupato in prima persona di redigere il re-

golamento di funzionamento dell'Organismo di mediazione, in fase di approvazione al Consiglio dell'Ordine, ci ha fornito qualche anticipazione.

1) Indicativamente quando entrerà in funzione l'organismo di mediazione?

Una volta approvati dal Consiglio dell'Ordine, l'atto costitutivo ed il regolamento di funzionamento dell'organismo, unitamente alla documentazione prescritta dal DM 180/2010, verranno trasmessi al Ministero. Il responsabile ministeriale della tenuta del registro degli organismi, se non richiederà entro 40 giorni documentazione integrativa all'ente richiedente, provvederà all'iscrizione dell'organismo costituito. Indicativamente, ritengo che per il mese di giugno p.v. saremo operativi.

2) Quanti dipendenti avrà l'Organismo di Mediazione e dove sarà collocato? Quali saranno le dimensioni fisiche della struttura?

L'Organismo sarà collocato in Piazza Dante, nell'ex sede del Consiglio dell'Ordine, dove attualmente si svolge il servizio del gratuito patrocinio, che, comunque verrà mantenuto. Gli spazi a disposizione saranno la ex stanza del presidente, la biblioteca e la segreteria di allora.

Per gli incontri separati pensiamo di utilizzare l'aula della camera di consiglio della Corte D'assise. La struttura si avvarrà da subito di due impiegate dell'Ordine, per fornire all'utenza ogni supporto amministrativo necessario al servizio.

3) Quali sono gli organi che comporranno il futuro Organismo di mediazione?

Il Presidente dell'Organismo sarà il Presidente del Consiglio dell'Ordine in carica, che presiederà un consiglio direttivo formato dal presidente dell'ordine o da un suo delegato più altri 4 componenti scelti tra gli iscritti all'albo. Nel consiglio direttivo non saranno presenti mediatori dell'organismo di Bergamo e ciò per rispettare il principio di imparzialità ed indipendenza. Gli altri organi sono il responsabile dell'organismo e la segreteria.

4) Quali sono i requisiti richiesti per l'iscrizione nell'albo dei mediatori dell'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo?

Il regolamento, in fase di approvazione, allo stato prevede: un'anzianità di iscrizione all'albo degli avvocati di Bergamo di almeno tre anni e, ovviamente, l'attestazione del conseguimento del titolo di mediatore, nonché i requisiti di cui all'art. 4 DM 180/10. Il richiedente non dovrà risultare iscritto ad oltre 4 organismi di mediazione e, all'atto dell'accoglimento della domanda, dovrà dotarsi di polizza assicurativa che copra i rischi dell'attività di mediazione.

Inoltre, è possibile che la domanda sia corredata da ulteriori titoli attestanti la formazione del richiedente e da un curriculum professionale idoneo ad evidenziare le specifiche competenze.

5) I praticanti abilitati al patrocinio potranno iscriversi all'Organismo di Mediazione?

In questa prima fase abbiamo pensato di non consentire ai praticanti abilitati l'iscrizione all'elenco mediatori, non tanto per ragioni di competenza e capacità, ma soprattutto per garantire quell'esperienza professionale che riteniamo fondamentale per svolgere il delicato compito del mediatore.

6) Quali sono i criteri in base ai quali assegnerete gli affari di mediazione ai mediatori iscritti?

Abbiamo pensato ad un criterio molto snello e trasparente. L'assegnazione degli incarichi verrà effettuata per turnazione. Esaminato il contenuto della domanda e l'oggetto della stessa, il responsabile dell'Organismo procederà all'assegnazione scegliendo tra i mediatori iscritti e classificati secondo le diverse competenze, te-

nuto conto della natura della mediazione (volontaria, obbligatoria, delegata), della sua tipologia (bi o plurilaterale), della specifica competenza e dell'esperienza del mediatore.

Ovviamente se le parti sceglieranno concordemente un mediatore verrà rispettata la loro volontà.

7) Consentirete ai mediatori di effettuare una proposta anche in mancanza di richiesta delle parti?

No non è previsto.

8) Sarà possibile formulare una proposta anche in caso di mancata comparizione del convenuto?

No.

9) Obbligherete gli utenti a farsi assistere da un avvocato.

Non abbiamo previsto l'assistenza tecnica obbligatoria. Tuttavia, quando la mediazione è obbligatoria, invitiamo (caldamente) le parti a munirsi del difensore. Se la parte non vuole comunque essere assistita, deve rinunciare espressamente per iscritto.

10) L'organismo tratterà tutte le materie previste dal D.Lgs. 28/2010?

Per il momento non è prevista la mediazione nella materia internazionale.

11) Le tariffe per la mediazione obbligatoria rispecchiano quelle del D.M. 180/2010 o saranno ridotte oltre il terzo per i primi 6 scaglioni e oltre la metà per i successivi scaglioni?

Come previsto dall'art. 16 del D.M. 180/2010, applicheremo la riduzione di un terzo rispetto alla tabella ministeriale del DM 180/2010 per i primi 6 scaglioni e della metà per i successivi.

12) Le tariffe per la mediazione volontaria saranno scontate?

No.

13) In caso di successo della mediazione pensate di applicare l'aumento di 1/4 delle spese di mediazione, consentito dal D.M. 180/2010, o l'aumento simbolico di 1 solo euro?

Ci atterremo al dettato dell'art. 16 comma 4 del DM 180/2010, per cui nessun aumento simbolico.

14) Pensate di derogare al principio della solidarietà tra le parti nel pagamento delle spese di mediazione?

No.

15) Pensate di stipulare convenzioni le associazioni forensi presenti sul territorio?

Non abbiamo affrontato l'argomento. È mio parere che stipulare delle convenzioni potrebbe andare contro il principio di terzietà dell'organismo.

> OPUS 50



1 - Prelude

Nonostante l'invito dell'ultimo 'Passepied' ad esprimere qualche osservazione, anche 'pesantemente critica', su questa rubrica, nessuno lo ha raccolto. È pur vero che al 21 dicembre alcuni non hanno ancora ricevuto il giornale spedito oltre un mese fa, ma, se interessa, nel sito di APF si può leggere comodamente Diritto e Rovescio in fac-simile. La mancanza di appunti, però, mi dà sollievo: sia se ciò significa che forma e sostanza sono condivise (opzione eccessivamente ottimistica), sia se il motivo deve ricercarsi nell'accurata omissione della lettura della 'Suite' (opzione ottimistica, che mi permette di continuare - scriviamo sempre per noi stessi - senza preoccuparmi eccessivamente del consenso dei mancati lettori).

2 - Menuet

Ricevo e pubblico: "Si legge sui giornali che il nuovo ministro della Giustizia, avvocata Severino, denuncia redditi di circa sei milioni di euro all'anno. Bene: per la solita regola del pollo di Trilussa ben 125 suoi colleghi potranno rientrare nella media reddituale denunciata dalla categoria alla Cassa di Previdenza. Anche se non sanno se a fine mese potranno pagare la solerte segretaria, che tiene in piedi lo studio, mentre loro, i di-

voratori del mezzo pollo, vanno alla ricerca di qualche cliente solvibile. Per fortuna il sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri, il molto onorevole dott. Catri-calà, sta preparando il "pacco" delle liberalizzazioni, con le quali, finalmente, i duecentoventimila avvocati italiani incrementeranno velocemente il loro numero con l'abbreviazione del periodo di praticantato a diciotto mesi. Potranno anche spendere i quattrini che non hanno in adeguata pubblicità o, meglio, lavorare alle dipendenze di società di capitali, di cui saranno soci, che potranno acquisire clienti attraverso modalità, che non potranno essere censurate da nessuno, in quanto attuate da entità economiche non sottoposte ad alcun controllo deontologico. Inoltre potranno evitare di versare contributi alla loro cassa di previdenza, non avendo redditi minimi, che li costringano ad iscriversi alla stessa, ma supplendo allo stipendio da fame con introiti da dividendi tassati alla fonte, senza obbligo di denuncia nel modello Unico e, di conseguenza, di contribuzione previdenziale. Ma la fortuna non si ferma: il ministro Fornero vuole imporre alle Casse previdenziali, e quindi anche a quella forense, di garantire i conti in equilibrio per un cinquantennio, ma senza considerare l'apporto del capitale accumulato nel tempo. Traduzione: applicazione rigida del metodo contributivo, con raddoppio dei contributi per mantenere un livello appena decente dei trattamenti pensionistici (l'alternativa è dimezzare le pensioni), più qualche cosa ancora per coprire il debito previdenziale sinora accumulato (25 miliardi circa) e azzeramento (o quasi) dell'attività assistenziale. Contenti?".

3 - Clair de lune

La Cassazione penale del 24 ottobre 2011 (non giuro sulla data) ha sentenziato che "Commette ingiuria la maestra che chiama 'scioccarellino' un suo alunno in classe". Che un processo del genere debba arrivare alla nostra Suprema Corte ed essere risolto,

come sembra dalla notizia apparsa in uno dei tanti compendi che arrivano nelle nostre caselle di posta elettronica, dà la misura a cui si è ridotta la nostra civiltà, prima che la nostra giustizia. Chi sono infatti quei genitori che intraprendono una lunga e costosa causa per affermare un diritto inesistente, dato che se la sensibilità dell'alunno è stata offesa dall'innocuo epiteto significa che è stato educato da genitori incoscienti ad una valorizzazione abnorme della propria personalità. Se invece, come è molto probabile, sono i genitori che si sono sentiti offesi il giudizio su di loro è ancora più negativo. E che dire dei giudici di prima e ultima istanza che hanno ritenuta ingiuriosa l'espressione denunciata? Meglio che chiuda qui, prima di beccarmi una bella denuncia.

4 - Passepied

Il clima natalizio ci rende buoni con tutti. Anche con coloro che stanno dall'altra parte del tavolo e che spesso sono stati punzecchiati in questa rubrica. Riportiamo quindi il pensiero di un grande avvocato, Piero Calamandrei, così come estratto dall'amico Baruffi dall'opera "Elogio dei giudici scritto da un avvocato". Anche per spezzare una lancia in favore delle iniziative, locali o legislative, che spingono ad una intersecazione delle due funzioni, con collaborazioni che inizino dagli studi universitari sino a quelle, da sempre esistite, attuate attraverso lo svolgimento in varie forme da parte degli avvocati della funzione giurisdizionale.

Ecco il pensiero: "Bisognerebbe che ogni avvocato per due mesi all'anno facesse il giudice; e che ogni giudice, per due mesi all'anno, facesse l'avvocato. Imparerebbero così a comprendersi e a compatirsi: e, reciprocamente, si stimerebbero di più".

Il finale ottimistico è in linea con la paradossale proposta. Ma, cosa volete, se si perde la speranza...

Claude Debussy
St. Germain-en-Lay, 1° gennaio 2012

Grumello del Monte resta senza magistrato

Pronto il piano di emergenza per gestire le nuove cause e quelle pendenti

Il Presidente Siniscalchi: *“Se Grumello non sarà soppressa sarà ripristinato integralmente il flusso di cause, non appena verrà un giudice togato”*

Com'è ormai noto, dal 31 marzo il Tribunale di Grumello del Monte è rimasto senza giudici togati a gestire il ruolo civile.

Infatti, la dottoressa Laura Previti, ottenuto il trasferimento a Roma, ha cessato le proprie funzioni.

Quasi contemporaneamente, anche l'avvocato Berzi ha rinunciato al suo ruolo.

Unico giudice (benché non togato) a rimanere a Grumello del Monte è la dottoressa Natalina Vitali, cui il Presidente Siniscalchi, con decreto del 12 aprile, ha delegato lo svolgimento dell'istruttoria di nomina degli amministratori di sostegno. Per far fronte all'emergenza, il Presidente del Tribunale ha disposto che, in attesa degli esiti delle consultazioni in corso col Consiglio Giudiziario e con il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Bergamo, da aprile le cause civili di competenza della sezione distaccata di Grumello del Monte vengano iscritte a Bergamo. Più precisamente, il Presidente Siniscalchi ha disposto che la trattazione dei procedimenti cautelari e dei ricorsi in materia tutelare e, in genere,

di volontaria giurisdizione avvenga a Bergamo.

Lo stesso, a partire da aprile, anche per i decreti ingiuntivi e i nuovi procedimenti civili, che vengono già iscritti direttamente a Bergamo.

È, però, il destino dei giudizi pendenti a non essere ancora stato definito.

Attualmente alle cause in trattazione al Tribunale di Grumello – che stando alle statistiche del 2011 sono circa un migliaio – provvede la dottoressa Natalina Vitali, che tiene le udienze secondo il ruolo già fissato dalla dottoressa Previti anche se, attesi i limiti delle sue competenze, è spesso costretta a dei rinvii.

Il Presidente Siniscalchi rassicura che anche la gestione delle cause pendenti ha già trovato una soluzione che sarà attuata a breve. *“Abbiamo fatto un progetto – dichiara Siniscalchi – per trattare a Bergamo una quota di cause già fissate per la precisazione delle conclusioni e per una quota di cause in trattazione. Questo progetto è stato approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e dal Consiglio Giudiziario e sarà attuato a giugno.”*

In sostanza, quindi, circa un terzo delle cause pendenti sarà trasferita a Bergamo; la residua parte, invece, rimarrà a Grumello e verrà ivi trattata da Giudici Onorari in forza a Bergamo, delegati su Grumello con incarico di tre mesi.

“Alla fine – commenta il Presidente – il ruolo sarà più gestibile. Con ogni probabilità, sarà gestito da giudici onorari con incarico di tre mesi in tre mesi, che tratteranno un ruolo di cause ridotto per effetto dei provvedimenti già assunti e per altro verso fisso. Le cause pendenti sono circa 900, di cui circa 240 fissate per la precisazione delle conclusioni. Un terzo del ruolo verrà gestito a Bergamo. Resteranno a Grumello circa 600 cause, che potranno essere gestite attraverso l'applicazione su Grumello di giudici onorari in servizio a Bergamo. Se Grumello non sarà soppressa dal Governo

...a Francesco De Leo, Giovanni Riva e Gianni Scopazzo il saluto dei colleghi



La malattia purtroppo ha avuto il sopravvento sulle amorevoli cure prestate dalla moglie signora Bona, che per oltre dodici anni lo ha assistito giorno e notte con la collaborazione di fedeli persone e assiduo contatto con i medici curanti. Ho conosciuto Francesco De Leo (che noi chiamavamo Franco) nei primi anni '60 quando insieme con l'Avv. Giovanni Locatelli ha aperto lo studio in Via Pradello (dove poi si

è aggiunto anche l'Avv. Gianfranco Savoldi). Mi ha subito impressionato la sua giovialità, la sua serenità, l'amore per la cultura; amava la vita. Era amico di tutti, disponibile per i colleghi che gli chiedevano sostituzioni specialmente nelle preture di Grumello del Monte e Treviglio.

Era un tipo, come dire “giocherellone”, pieno di vitalità ma molto profondo e attento a tutti i problemi della società; leggeva molto e spesso ci intrattenevamo in discussioni di religione, di filosofia, di attualità.

Mi ricordo che negli anni '80, quando Augusto Guerriero (già giudice della Corte dei Conti) che, con lo pseudonimo di Ricciardetto, scriveva sulla terza pagina del Corriere della Sera, pubblicò due libri sulla sorte dell'uomo e il suo rapporto con Dio (Quaesivi et non inveni; Inquietum est cor nostrum donec requiescat in Te), si continuava a discettare di questi argomenti anche con gli amici Alberto Paganoni, il menzionato collega Giovanni Locatelli ed altri amici con cui ci trovavamo anche per divertimento (Mario Trapletti, Pietro Avella, Alfio Allegri).

Francesco De Leo ha onorato la professione dando anche un notevole contributo alla costituzione del Sindacato Provinciale Forense dopo l'esperienza del Sindacato Avvocati e Procuratori di Milano, rivestendo cariche importanti nell'ambito degli organi direttivi.

Alessandro Baldassarre

sarà ripristinato integralmente il flusso di cause, non appena verrà un giudice togato.”

Ciononostante, i colleghi del circondario della sezione distaccata di Grumello del Monte temono che le decisioni assunte abbiano di fatto svuotato il funzionamento del Tribunale.

“Il Tribunale di Grumello ha un grandissimo carico di lavoro ed è sempre molto efficiente nel disbrigo delle pratiche giudiziarie, anche grazie alla competenza dei magistrati che si sono susseguiti negli anni – dichiara Stefano Chinotti dello Studio Lanzoni di Grumello del Monte. Queste decisioni ci hanno messi in notevole difficoltà, poiché se da un lato il destino della sede distaccata di Grumello non è ancora stato deciso, dall'altra ci si trova di fronte ad una soppressione di fatto dell'attività giudiziaria, con l'aggravante che le cause pendenti, in assenza di un magistrato togato che le possa trattare rimarranno sospese per un periodo di tempo indefinito.”

“Fino a che la sezione distaccata di Grumello del Monte - prosegue Chinotti - non sarà soppressa, e se debba essere soppressa o meno è una decisione che spetta al Governo, deve essere mantenuta in efficienza ed in grado di funzionare. Va, dunque, nominato un magistrato che se ne occupi.”

A queste preoccupazioni risponde, rassicurando, proprio Siniscalchi che avvisa: “Quello che accade non ha nulla a che fare con la chiusura di Grumello del Monte, che dipenderà dalle decisioni che il Governo assumerà sul punto senza la preventiva consultazione dell'autorità giudiziaria locale. In secondo luogo, la destinazione a Grumello di un giudice di Bergamo (come hanno chiesto gli avvocati del circondario, ndr) significa per un verso non trattare adeguatamente le cause di Grumello e per altro paralizzare anche la trattazione delle cause in Bergamo di quel giudice.”

Articolo realizzato con la collaborazione di Ernesto Nicola Tucci

Ecco i numeri del ruolo di Grumello del Monte

Ruolo civile

156

sentenze emesse

6

conciliazioni

792

decreti ingiuntivi

419

nuove cause iscritte a ruolo

1296

procedimenti pendenti

1009

procedimenti sommari iscritti a ruolo di cui solo 82 ancora pendenti

668

esecuzione mobiliari iscritte

531

procedimenti di volontaria giurisdizione iscritti

277

udienze tenute

Fonte Ministero della Giustizia – Anno di riferimento 2011



Ciao Giovanni

da queste pagine che eri solito leggere, la nostra Associazione in cui tu hai sempre creduto, e che hai sostenuto fin dalla sua creazione con il nome di Sindacato, nome a cui rimanevi affezionato, ti saluta...ci hai lasciato in silenzio, ma parla ancora la tua straordinaria personalità caratterizzata da un'immensa cultura, da cordialità e intelligente ironia, oltre che da rare

doti professionali, personalità che faceva di Te non solo un grande Avvocato ma un Caro Amico.

Continuiamo ad apprezzarti ricordandoti...è proprio così, perché "un uomo non muore mai se c'è qualcuno che lo ricorda" e siamo in tanti a ricordarti con tanto affetto e nostalgia.

Francesca Pierantoni

Ricordiamo con struggente malinconia e grande affetto Gianni Scopazzo.

Giunto a Bergamo dalla originaria Sicilia, si inserì perfettamente

nel tessuto sociale orobico, fin da subito ben voluto e apprezzato dai colleghi, ammirato e amato dagli amici. La sua piccola, ma poderosa complessione fisica (era un atleta che si esercitava quotidianamente in attività ginnica) si accompagnava a un'intelligenza vivacissima e intuitiva realizzando un equilibrato sinodo di materia e spiritualità. Di profonda cultura umanistica e giuridica ha incarnato il modello carnelutiano di avvocato, versatile appunto nei diversi rami del diritto, da quello civile a quello penale, privilegiando quest'ultimo e con la sua indimenticabile, appassionata e irruente oratoria diventando ben presto un protagonista, ma alieno da protagonismo, della scena giudiziaria bergamasca. Giusto, comprensivo, tollerante, generoso e leale, un combattente, sempre a viso aperto, tanto nell'attività forense quanto nella vita. Genitore e coniuge amatissimo e premuroso, nell'amicizia affettuoso e sincero. Ha onorato il nostro Foro e la sua scomparsa è una grave perdita per tutti noi.



Luciano Andreucci

La riforma del lavoro

■ Il disegno di legge

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge recante disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro.

Nel provvedimento si specifica che la finalità delle nuove misure è quella di "realizzare un mercato del lavoro inclusivo e dinamico, in grado di contribuire alla creazione di occupazione, in quantità e qualità, alla crescita sociale ed economica e alla riduzione permanente del tasso di disoccupazione".

L'obiettivo è raggiunto tramite interventi su alcuni istituti e tipologie contrattuali non più adeguati alle esigenze del mercato, o che sono stati utilizzati in modo distorto. Uno dei punti fermi più rilevanti è rendere premiante l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, così venendo incontro alla esigenza di stabilità da più parti invocata. Per ottenere il risultato che si è prefisso, il Governo interviene su vari istituti del diritto del lavoro: introducendo misure volte a favorire la instaurazione di rapporti di lavoro più stabili, a valorizzare il contratto di apprendistato ed a contrastare l'utilizzo improprio degli strumenti di flessibilità introdotti nell'ordinamento nell'ultimo decennio; modificando la disciplina del licenziamento; riformando l'assetto degli ammortizzatori sociali.

■ La riforma dell'articolo 18

L'opinione pubblica si è concentrata principalmente sulla riforma dell'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, ma va detto che sono tante le modifiche proposte dal Governo che necessiterebbero maggiore attenzione e riflessione. Quanto alle modifiche dell'art. 18, la proposta di riforma prevede un regime sanzionatorio differenziato, a seconda del vizio dell'atto di recesso giudizialmente accertato, senza, tuttavia, incidere sui requisiti dimensionali, che determinano il campo di applicazione della tutela reale.

Il nuovo art. 18 dovrebbe prevedere tre distinti regimi di tutela discendenti dall'ipotesi che il licenziamento risulti discriminatorio, privo di giusta causa o giustificato motivo soggettivo (licenziamento disciplinare), privo di giustificato motivo oggettivo (licenziamento economico). Va preliminarmente rimarcato che non cambiano i casi in cui le aziende possono licenziare ed i presupposti di validità del licenziamento, così come il fatto che la norma si applica solo alle aziende con oltre 15 dipendenti. Unica rilevante modifica sostanziale del provvedimento di recesso, è che la riforma prevede che le motivazioni del licenziamento debbano essere comunicate contestualmente al recesso e non più solo a seguito di richiesta del lavoratore. La proposta del Governo riguarda principalmente le conseguenze cui va incontro il datore di lavoro che attui un licenziamento dichiarato illegittimo dal Giudice.

■ Il licenziamento discriminatorio

Per il licenziamento discriminatorio, ossia l'atto di recesso determinato da ragioni di credo politico, religioso, sindacale, sessuale, linguistico, razziale, di età, di handicap, rimane l'attuale regime: il lavoratore licenziato ha diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro, o, in alternativa, al pagamento di 15 mensilità, oltre al risarcimento del danno pari alle retribuzioni perdute dal dì del recesso.

La riforma prevede che le medesime conseguenze sanzionatorie abbiano il licenziamento intimato in concorrenza di matrimonio, in periodo di maternità, ovvero in quanto determinato da motivo illecito ai sensi dell'art. 1345 cod. civ..

■ Gli altri casi

Negli altri casi, vengono individuati regimi diversi a seconda che il licenziamento sia privo di giusta causa o giustificato motivo soggettivo (c.d. licenziamento disciplinare), o di giustificato motivo oggettivo (c.d. licenziamento economico). Le nuove previsioni sono molto più complesse rispetto al regime attuale, ove, sia per il licenziamento disciplinare, che per quello economico, l'art. 18 obbliga il datore di lavoro a reintegrare il lavoratore, oltre che al pagamento di tutte le retribuzioni dal giorno del licenziamento a quello della reintegrazione. In alternativa alla reintegrazione, inoltre, oggi il lavoratore può scegliere di non tornare sul posto di lavoro e di farsi corrispondere 15 mensilità di retribuzione. Il disegno di riforma, invece, introduce dei correttivi, graduando la sanzione per il licenziamento illegittimo, a seconda della gravità della violazione commessa dal datore di lavoro.

■ Il licenziamento disciplinare

Con riferimento al licenziamento disciplinare, vengono introdotti tre diversi regimi di tutela del lavoratore.

Nel caso in cui il Giudice accerti la insussistenza della giusta causa (da intendersi come un fatto molto grave, ad esempio la commissione di reati in occasione dello svolgimento del rapporto, o la gravissima insubordinazione), o del giustificato motivo soggettivo (ad esempio, un'assenza ingiustificata, o lo scarso rendimento), il lavoratore ha diritto alla reintegrazione ed al risarcimento del danno sino ad un massimo di 12 mensilità di retribuzione. Il lavoratore mantiene la facoltà di scegliere, al posto della reintegrazione, una indennità sostitutiva pari a 15 mensilità. Lo stesso avviene qualora il datore di lavoro abbia licenziato il lavoratore anziché sanzionarlo secondo il contratto collettivo, che può prevedere, per il medesimo inadempimento, una sanzione disciplinare conservativa.

Qualora, invece, il Giudice non ritenga che sussistano i presupposti del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa per altri motivi - si può ipotizzare il caso in cui il Giudice ritenga il recesso non tempestivo - il lavoratore ha diritto ad un risarcimento omnicomprensivo da 12 a 24 mensilità; non ha diritto alla reintegrazione.

Qualora, infine, il licenziamento disciplinare sia ritenuto inefficace per violazione dell'obbligo di motivazione o per violazione dell'art. 7 dello Statuto, che disciplina il procedimento disciplinare, il lavoratore ha diritto ad una indennità risarcitoria omnicomprensiva da 6 a 12 mensilità; anche in tal caso, non ha diritto alla reintegrazione.

■ Il licenziamento economico

Quanto al licenziamento economico, più correttamente definito licenziamento per giustificato motivo oggettivo, esso è determinato da ragioni che riguardano l'attività produttiva, l'organizzazione del lavoro ed il suo regolare funzionamento. Si pensi al caso del datore di lavoro

che licenzia il lavoratore perché sopprime il posto di lavoro. Secondo la riforma, se il Giudice non ritiene che ricorrano gli estremi del giustificato motivo oggettivo, il lavoratore ha diritto esclusivamente ad una indennità risarcitoria compresa tra 12 e 24 mensilità di retribuzione. Non è più prevista la reintegrazione.

Tuttavia, va segnalato che la riforma (c.d. comma Monti) consente al lavoratore di dimostrare che l'atto di recesso è avvenuto in realtà per cause diverse da quelle economiche, ad esempio disciplinari o discriminatorie, permettendogli così di ottenere la reintegrazione, oltre ad un risarcimento del danno di massimo 12 mensilità; la disciplina della reintegrazione, inoltre, si applicherebbe anche quando il Giudice ritenga manifestamente infondato il fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

Ancora, sempre al fine di evitare che il licenziamento per motivi economici nasconda ragioni di altra natura, la riforma propone ulteriori vincoli in capo dal datore di lavoro: prima di comunicare il licenziamento, il datore di lavoro dovrà esperire una laboriosa procedura di conciliazione avanti le Direzioni territoriali del lavoro, dove il lavoratore potrà essere assistito da rappresentanti sindacali.

■ L'impugnativa del recesso in sede giudiziale

Un altro importantissimo aspetto della riforma riguarda l'introduzione di un rito speciale per le controversie in tema di licenziamento. Come è noto, già oggi il rito del lavoro segue delle regole speciali, introdotte a decorrere dal 1973 e successivamente modificate ed integrate. La riforma introduce nuove regole, con specifico riferimento ai processi aventi ad oggetto le impugnative di licenziamento nelle ipotesi regolate dall'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori (cioè nei casi di licenziamento avvenuti da parte di datori di lavoro con oltre 15 dipendenti). La domanda andrebbe proposta, come attualmente, in forma di ricorso, ma dovrebbe essere limitata alla impugnativa di licenziamento e non potrebbe avere ad oggetto altre pretese.

Una volta depositato il ricorso, il Giudice dovrebbe fissare la prima udienza entro 30 giorni e, sentite le parti, omessa ogni altra formalità non essenziale al contraddittorio, dovrebbe procedere agli atti istruttori indispensabili e, con ordinanza immediatamente esecutiva, all'accoglimento o al rigetto della domanda.

Successivamente, il Giudice definirebbe il giudizio con sentenza, nelle more della quale l'efficacia della ordinanza non potrebbe essere sospesa e/o revocata. Contro l'ordinanza di accoglimento o di rigetto della domanda, la parte potrebbe poi fare opposizione con ricorso, avente i requisiti di cui all'art. 414 c.p.c., entro 30 giorni dalla notificazione o dalla comunicazione se anteriore, avanti il medesimo Tribunale che ha emesso l'ordinanza.

Fissata l'udienza entro i 60 giorni dal deposito del ricorso, il Giudice, sentite le parti, omessa, anche in tal caso, ogni formalità non essenziale al contraddittorio, dovrebbe procedere agli atti istruttori non solo indispensabili, ma in tale fase anche rilevanti, e provvedere con sentenza all'accoglimento o rigetto della domanda.

Avverso tale sentenza, la parte soccombente potrebbe poi proporre, entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione se anteriore, reclamo - e non appello - avanti alla Corte d'Appello, la quale dovrebbe fissare udienza di discussione nel termine di 60 giorni dal deposito e provvedere, infine, con sentenza, a sua volta impugnabile con ricorso in Cassazione entro 60 giorni, con fissazione dell'udienza entro 6 mesi dalla proposizione del ricorso.

È evidente che, con l'intento di velocizzare gli iter dei processi, il legislatore tenta di introdurre un procedimento cautelare atipico, valido

esclusivamente per i processi aventi ad oggetto impugnative di licenziamenti comunicate da aziende oltre i 15 dipendenti.

Le problematiche processuali che tale riforma, se non adeguatamente corretta, potrà causare, mi paiono evidenti.

Matteo Golferini

DISCIPLINA ATTUALE

licenziamento disciplinare

licenziamento economico

licenziamento discriminatorio

Reintegrazione del lavoratore o, a sua scelta, pagamento di un'indennità sostitutiva pari a 15 mensilità. In ogni caso, risarcimento del danno parametrato alle retribuzioni perse dalla data del recesso alla reintegrazione e, comunque, non inferiore a 5 mensilità.

IPOTESI DI RIFORMA

licenziamento discriminatorio

disciplina invariata

licenziamento disciplinare

Se il lavoratore non ha commesso il fatto contestato o la sanzione espulsiva non è giustificata dal contratto collettivo: reintegrazione o indennità sostitutiva di 15 mensilità. In ogni caso, risarcimento del danno fino ad un massimo di 12 mensilità.

Se sussistono vizi diversi: indennità tra 12 e 24 mensilità. NO REINTEGRAZIONE.

Se il vizio è solo procedurale (omessa motivazione; violazione art. 7 Stat. Lav.): indennità tra 6 e 12 mensilità. NO REINTEGRAZIONE.

licenziamento economico

Indennità onnicomprensiva tra 12 e 24 mensilità. NO REINTEGRAZIONE.

In caso di manifesta insussistenza del gmo e/o riconducibilità del recesso a motivo disciplinare (c.d. comma Monti): reintegrazione o indennità sostitutiva di 15 mensilità. In ogni caso, risarcimento del danno fino ad un massimo di 12 mensilità.

Contributivo? No! Ma non mai

Negli anni '70 la vecchia previdenza, finanziata in sostanza dalla famosa marca "cicerone", andò in crisi e, su impulso fondamentale del Sindacato, l'allora Fe.s.a.p.i, si mise mano alla riforma che fu varata con la legge 20 settembre 1980 n. 576.

La riforma adottava il sistema di finanziamento a ripartizione e il metodo di calcolo retributivo. La scelta del sistema di finanziamento a ripartizione, anziché di quello a capitalizzazione, era stata determinata dall'assoluta mancanza di patrimonio per poter pagare le pensioni in essere.

La riforma determinò un incremento notevole del patrimonio e nei primi dieci anni la florida situazione indusse il Comitato dei Delegati ad alcuni interventi migliorativi dei trattamenti, che tennero poco conto dei bilanci attuariali, sempre molto severi e allarmanti.

La legge 11 febbraio 1992, n. 141 introdusse al sistema correttivi ancora più generosi, di cui la privatizzazione del 1994 non si curò. La privatizzazione non tenne alcun conto del "debito previdenziale", che le Casse si stavano assumendo, debito che è venuto all'onore delle cronache solo di recente, quando si è reso necessario valutare la tenuta degli equilibri finanziari nel lungo periodo. L'enorme aumento delle iscrizioni ha sinora incrementato notevolmente il patrimonio della Cassa Forense, perché il numero dei contribuenti attivi è tutt'ora molto superiore al numero dei pensionati, anzi, continua ad aumentare (nel 2010 il rapporto era di 5,75 attivi per ogni pensionato). Ma, proprio per questo, le analisi attuariali ci hanno fatto capire che bisognava occuparci del debito che ogni nuovo iscritto porta con sé e che non copre completamente con la sua contribuzione, anche per l'aumento della speranza di vita. Tutto quanto si è detto ha portato all'ultima riforma, che, con la previsione dell'aumento perpetuo del contributo integrativo al 4% e con una minima erosione del patrimonio per 4/5 anni, pur mantenendo il metodo di calcolo retributivo, avrebbe dovuto assicurare l'equilibrio dei conti oltre i 50 anni.

La previsione di introdurre anche nella Cassa forense l'applicazione del metodo di calcolo contributivo, che assicurerebbe senz'altro gli equilibri futuri, anche per la riduzione dei trattamenti, non tiene conto delle seguenti controindicazioni:

- a) la necessità di coprire il debito previdenziale, attualmente di circa 25 miliardi di euro;
- b) la necessità, costituzionalmente imposta, di mantenere trattamenti adeguati;
- c) l'esigenza di soddisfare il principio di solidarietà.

Se si partisse con un sistema nuovo, senza debiti e senza necessità di corrispondere pensioni da subito, il metodo contributivo risponderebbe a criteri di maggiore equità e, con opportuni correttivi, potrebbe risolvere anche il problema solidaristico. L'unico aspetto negativo, non secondario in questi frangenti di crisi economiche ricorrenti, potrebbe derivare dalla ripercussione immediata che esse hanno sul metodo contributivo. Ma siccome il nostro è un

sistema previdenziale con una storia alle spalle, l'applicazione pura e semplice di tale metodo di calcolo non potrebbe portare che ad un peggioramento dei trattamenti o alla necessità di un aumento insostenibile dei contributi.

Se è vero, come è vero, che la nostra categoria sta soffrendo ancora più di altre la crisi economica e che il peggio, a detta di attenti osservatori, non è stato ancora raggiunto (è del resto ovvio che i lunghi tempi processuali portano ad avvertire la crisi più tardi che in altre attività), sarebbe folle sottoporla ad un prelievo ancora più pesante.

Ricordo che sin dagli anni ottanta gli attuari della Cassa mettevano in guardia contro il facile ricorso all'aumento dei contributi per salvaguardare gli equilibri finanziari e il livello delle prestazioni, perché una pressione eccessiva incrementerebbe le evasioni. È la stessa considerazione che gli spiriti spregiudicati fanno in campo fiscale: meno spese e meno tasse. Ogni euro risparmiato vale doppio.

Già tutti i nostri interventi sugli equilibri della Cassa si sono diretti nel senso di consentire risparmi, anche ingenti, sulle erogazioni: aumento degli anni di riferimento per il calcolo della pensione; abolizione dell'assurda norma della restituzione dei contributi; tetto per le indennità di maternità; controllo più efficiente sulle erogazioni assistenziali del Comitato dei Delegati e degli Ordini forensi; adozione del metodo contributivo per i supplementi di pensione, per il recupero degli anni non validi, per i pensionati di vecchiaia, che non raggiungono gli anni di contribuzione previsti al compimento dell'età pensionabile e per la pensione modulare; riduzione dei coefficienti di calcolo; integrazione al minimo delle pensioni. Ho lasciato per ultima la riforma più importante: l'aumento dell'età pensionabile per tutti, senza distinzione di genere, a settant'anni. Tutto ciò non basta? Può darsi, ma abbiamo tempo di decidere perché le previsioni a cinquant'anni non sono difficili, sono impossibili, e la Cassa ha tutto il tempo per studiare provvedimenti adeguati. Magari introducendo gradualmente in altri istituti il metodo contributivo, senza violare il patto intergenerazionale, il principio di solidarietà e quello di adeguatezza dei trattamenti. Chiedere a tutte le Casse private di adeguarsi ai sacri principi della rivoluzione previdenziale del Robespierre di turno entro sei mesi sottoporrebbe i loro iscritti alla micidiale lama di madame Guillotine. Irragionevole e folle un governo che pretende provvedimenti complessi in sei mesi, ma non riesce a pagare i debiti in tre anni o ad approvare in meno di un anno la riforma della Cassa forense o, da ultimo, in sei mesi l'aumento del contributo soggettivo per i pensionati attivi disposto dal nostro Comitato dei delegati a settembre (provvedimento che non condirebbe, ma sulla cui adozione non sono tollerabili tali ritardi). Ragioniamo a bocce ferme e non compliciamoci la vita più di quanto è necessario.

Bergamo, 6 aprile 2012

Carlo Dolci

tariffe...Dolci tariffe (in pillole)

Quando non si intende bene il significato di una domanda è difficile rispondere a tono. È quanto è capitato all'estensore di queste noterelle all'ultimo convegno organizzato da APF in tema di applicazione della tariffa giudiziale e stragiudiziale in materia di diritto di famiglia.

Davanti ai settecento colleghi che affollavano l'Auditorium del Sant'Alessandro è stato chiesto se i compensi previsti dalla tariffa stragiudiziale per i pareri orali siano cumulabili con quelli previsti per le prestazioni di assistenza, in particolare con la voce per "esame e studio della pratica". La risposta non può essere evangelica (sì sì, no no).

Le prestazioni di consulenza e di assistenza, a norma dell'art. 1 della Tariffa stragiudiziale del 2004, a differenza delle precedenti tariffe, sono espressamente dichiarate cumulabili. Giacché però la netta distinzione fra le due attività è ribadita, occorre chiedersi in cosa consista la loro cumulabilità. Occorre in questo caso chiarire i concetti astratti con un esempio pratico. Il cliente che intende separarsi dal coniuge viene ricevuto per il primo convegno, nel quale si tratteranno tanti argomenti riguardanti le varie questioni da risolvere in funzione del successivo procedimento giudiziale, per il quale viene conferito il mandato. In questo caso la Cassazione afferma che l'attività professionale può essere compensata soltanto con l'onorario previsto dalla tariffa giudiziale e, in particolare, se la causa si conclude consensualmente all'udienza presidenziale, si potrà esporre solo l'onorario unico previsto per i procedimenti speciali (Tabella A – VII), anche se, in caso di imponente attività stragiudiziale, si potrà chiedere l'aumento dell'onorario unico massimo sino al doppio o, con parere del proprio Ordine, sino al quadruplo. Ma

se nell'ambito di questa attività prodromica al giudizio il cliente chiede pareri su aspetti non strettamente legati al successivo contenzioso, sia che si inizi o no la procedura giudiziale, è del tutto accettabile che si possa chiedere il compenso previsto dal paragrafo 1, che prevede due ipotesi: a) consultazioni e pareri che non comportano informativa o studio particolari (onorario unico da € 15 a € 150); b) pareri orali o scritti che importino informativa o studio particolari (onorari minimi/massimi secondo lo scaglione di valore). È del tutto evidente che in ambedue i casi non è consentito esporre onorari per "esame e studio della pratica", già esclusi o incorporati negli onorari previsti per il parere.

Se i pareri, invece, riguardano problemi inerenti alla pratica principale, non si può chiedere un compenso autonomo, ma si potrà maggiorare adeguatamente l'onorario di "esame e studio", se non interverrà la fase giudiziale, che copre anche questa attività stragiudiziale. È ovvio che i pareri non inerenti alla pratica di separazione saranno sempre compensabili con gli onorari previsti per la consulenza. Per concludere sul punto: se il vostro Consiglio dell'Ordine valuta severamente tutte le voci esposte, non lamentatevi, ma ringraziatelo. Vi eviterà contestazioni spiacevoli in sede giudiziale. Da ultimo confermo che il CdO di Bergamo, almeno sinora, ritiene che in caso di parcella al cliente per attività giudiziale siano esponsibili gli onorari previsti dalla tariffa stragiudiziale per la corrispondenza e le comunicazioni con soggetti terzi (controparti, CTU, CTP, ecc.), attività che non possono essere considerate compensate dai due diritti (n. 21 e 22) e dall'onorario (n. 13 e segg.).

Carlo Dolci

ELOGIO DEGLI AVVOCATI FATTO DA UN NOTAIO

(da "Il malato immaginario" di Jean Baptiste Poquelin detto Molière)

Il notaio ...a questo proposito devo dire che a vostra moglie per testamento non potrete lasciare nulla.

Argante Ma perchè?

Il notaio La Consuetudine lo vieta. Se fossimo in un paese dove vige il diritto scritto, questo sarebbe fattibile; ma a Parigi, e in tutti gli altri paesi in cui vige la consuetudine, o per lo meno nella maggior parte, questo non è possibile, e il lascito sarebbe nullo. Il solo beneficio che un uomo e una donna congiunti in matrimonio possano farsi l'un l'altro è quello di una donazione reciproca tra vivi; ma anche per questo è necessario che non vi siano figli, né dei due coniugi, né di uno solo dei due, al momento del decesso di quello tra i coniugi che muore per primo.

Argante È una consuetudine un po' assurda, che un uomo non possa lasciare niente alla donna da cui è tanto teneramente amato, e che di lui si prende tanta cura. Mi vien voglia di consultare il mio avvocato, per vedere come potrei fare.

Il notaio Non è dagli avvocati che bisogna andare, perché sono molto severi in queste cose, e per loro è sempre un gran delitto cercar di farla franca con la legge. È gente intrattabile, che non ha nessuna pratica di compromessi con la propria coscienza. Altre sono le persone da consultare: molto più accomodanti, e che sanno a che artifici ricorrere per evitare elegantemente una legge, e rendere giusto ciò che non è permesso; che sanno appianare le difficoltà di un affare, e che trovano il modo di eludere le consuetudini con un certo profitto, diretto o indiretto. Se fosse così, in che razza di pasticci non ci troveremmo ogni giorno? Bisogna cercare di semplificare le cose; altrimenti non riusciremmo a far niente, e il mio mestiere, poi, non varrebbe un soldo.

Argante Mia moglie me lo aveva detto, signore, che voi avete molta esperienza, e che siete un gran galantuomo. Come posso fare, per piacere, per lasciare a lei tutte le mie sostanze senza dover dare niente alle mie figlie?

Il notaio Come potete fare? Potete scegliere, con calma, un amico fidato di vostra moglie, e lasciargli per testamento, nelle debite forme, tutto quello che vorrete; e questo amico, dopo, le renderà tutto. Potete anche far figurare di avere una certa quantità di debiti, insospettabile, verso certi creditori, che presteranno il loro nome a vostra moglie e, che le rilasceranno una dichiarazione in cui si dica che quello che hanno fatto lo hanno fatto unicamente per farle un favore. Potete anche, prima di morire, consegnarle materialmente del danaro contante, e quei titoli al portatore che per caso avete.

Un abbonamento gratuito decennale a D&R al primo lettore che segnalerà alla redazione il personaggio più autentico fra tutti quelli in gioco.

Il nuovo contratto collettivo di lavoro per i dipendenti degli studi professionali

Il 29 novembre 2011 CONFPROFESSIONI (Confederazione Italiana Libere Professioni) ha stipulato con FILCAMS – CGIL (Federazione Italiana Lavoratori Commercio Turismo e Servizi), FISASCAT - CISL (Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo) e UILTuCS – UIL (Unione Italiana Lavoratori Commercio Turismo e Servizi) il nuovo contratto collettivo di lavoro per i dipendenti degli studi professionali, che sostituisce quello stipulato il 29.07.2008 e ha **durata triennale** sia per la parte economica che per la parte normativa, decorrente dall'1 ottobre 2010 al 30 settembre 2013 (art. 140).

Il nuovo contratto è visibile integralmente sul sito "www.confprofessioni.eu".

Il ritardo nella stipulazione dell'accordo rispetto alla scadenza del 01 ottobre 2010 è stato motivato sia dalla riformulazione complessiva del contratto in nuovo testo organico, che sostituisce integralmente il vecchio contratto – base del 1996 via via aggiornato con successive modifiche, sia dalle divergenze registrate tra le rappresentanze dei dipendenti (FISASCAT-CISL e UILTuCS-UIL da un lato e FILCAMS-CGIL dall'altro) in ordine al recepimento di alcune delle nuove norme introdotte dal d.lgs 276/2003 in materia di certificazione dei contratti di lavoro e dalla legge 4 novembre 2010 n. 183 (c.d. "Collegato lavoro") in tema di procedure di conciliazione e di arbitrato.

La disciplina del nuovo CCNL comprende non soltanto le **quattro aree professionali** già individuate nei precedenti accordi (art. 72: area economico amministrativa, area giuridica, area tecnica e area medico sanitaria e odontoiatrica) tutte riconducibili alle c.d. professioni ordinistiche, ma altresì le "*altre attività professionali intellettuali*", anche di nuova creazione, relative alle professioni non organizzate in Ordini o Albi professionali.

Come si legge nelle premesse iniziali del contratto, essa concerne anche le attività esercitate in forma di **studio associato e/o nelle forme societarie consentite dalla legge**, nonché i rapporti di lavoro tra gli altri datori di lavoro che svolgono delle altre attività e servizi strumentali e/o funzionali alle attività professionali e il relativo personale dipendente (c.d. società di servizi).

Il contratto ha rimodulato integralmente la vecchia classificazione del personale non più rispondente alla realtà occupazionale e professionale del comparto, introducendo 5 classificazioni del personale valido per ognuna delle 5 macroaree, ognuna divisa in 8 livelli classificatori e retributivi (art. 72 CCNL).

Quanto agli aspetti retributivi il rinnovo contrattuale prevede **aumenti retributivi** sostanzialmente in linea con il recupero dell'inflazione a partire dal 1 ottobre 2010 e con **validità retroattiva**.

A titolo esemplificativo l'aumento relativo al 3° livello (che per l'area giuridica corrisponde alle "*segretarie addette alla predisposizione e controllo di parcelle e pagamenti*") è pari ad € 85 lordi mensili (a regime finale), che verranno corrisposti con aumenti parziali semestrali a partire dal 01.10.2010 fino al 01.04.2013, onde l'importo maturato dal 01.10.2010 ed in vigore fino al 31.03.2012 è di € 40,00, per un montante complessivo arretrato già maturato

di € 240,00, da corrispondersi per il 60% con lo stipendio del dicembre 2011 e per il 40% con lo stipendio della mensilità di febbraio 2012.

A titolo di confronto il recente rinnovo del CCNL del commercio prevedeva per il 3° livello un aumento retributivo sui tre anni pari a 99,43 euro lordi e per il quarto livello pari a 86,00 € lordi.

Altri rilevanti aspetti innovativi del nuovo CCNL sono i seguenti:

1. POTENZIAMENTO E VALORIZZAZIONE DELLA BILATERALITÀ: a seguito della constatazione dell'importanza delle tutele dagli enti bilaterali del settore, CADIPROF e EBIPRO, le Parti sociali hanno deciso, in coerenza con gli orientamenti ministeriali di rendere cogente il versamento dei contributi ad essi dovuti (€ 18,00 mensili complessivi, € 19,00 dal 01/09/2013 per dodici mensilità). Considerato che le prestazioni erogate rappresentano un diritto contrattuale di natura retributiva è stato previsto che ogni singolo lavoratore matura nei confronti dei datori di lavoro non aderenti al sistema bilaterale il diritto alla corresponsione diretta di una somma pari a 22,00 euro, corrisposta per 14 mensilità, che rientra nella retribuzione di fatto e nella base di calcolo per il trattamento di fine rapporto. Tale importo non è riproporzionabile in caso di contratto di lavoro a tempo parziale.

2. VALORIZZAZIONE DEL SECONDO LIVELLO DI CONTRATTAZIONE: coerentemente con le moderne tendenze delle relazioni sindacali si prevede nel nuovo CCNL la possibilità di disciplinare al livello territoriale nuove materie. L'intento è di avvicinare la regolamentazione di importanti istituti quali il contratto a termine, i tirocini, gli stages, l'orario di lavoro ed il lavoro a tempo parziale alle esigenze produttive delle singole delegazioni regionali.

Il legislatore ha recentemente introdotto la possibilità di detassare, previo accordo regionale, gli elementi della retribuzione dei lavoratori connessi all'incremento della produttività, efficienza, competitività, qualità delle prestazioni, redditività e innovazione: Confprofessioni ha già realizzato specifiche intese di secondo livello per rendere operativo tale beneficio (ad esempio in Lombardia).

Va segnalato inoltre un impegno delle Parti a lavorare per la riduzione del fenomeno dell'elevato tasso di disoccupazione giovanile in alcune aree geografiche del Paese con la possibilità di definire accordi per l'emersione e l'ingresso nel mercato del lavoro. Questi accordi potranno essere, temporaneamente, anche in deroga alle tutele previste dal CCNL.

3. NUOVI STRUMENTI CONTRATTUALI FLESSIBILI: allo scopo di incentivare un avvicinamento dei giovani al mercato del lavoro è stata disciplinata una forma di lavoro a termine specificatamente finalizzata al coinvolgimento degli studenti in percorsi brevi e coerenti con il percorso di studi. I datori di lavoro che applicano integralmente il CCNL potranno stipulare contratti a termine durante il periodo delle ferie, della durata non inferiore a 6 settimane e non superiore a 14 settimane di effettivo lavoro, con giovani stu-

denti che frequentino corsi di studi universitari o scuole superiori. La disciplina del tale istituto contrattuale è rimessa alla contrattazione di secondo livello.

Vengono poi introdotte alcune tipologie contrattuali flessibili che permettono al titolare di uno studio professionale di gestire al meglio esigenze di carattere temporaneo. In proposito va segnalata la previsione del contratto di lavoro a chiamata (o contratto di lavoro intermittente), strumento contrattuale mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore per lo svolgimento di una prestazione di lavoro "a chiamata" in base a necessità di carattere temporaneo discontinuo o intermittente, legate a:

- dichiarazioni annuali nell'area professionale economico – amministrativa e nelle altre attività professionali;
- archiviazione documenti per tutte le aree professionali;
- informatizzazione del sistema o di documenti per tutte le aree professionali.

È infine disciplinato per i datori di lavoro liberi professionisti di cui alla circolare INPS n. 10/2008 e per le sole imprese e società di servizi che applicano il CCNL degli studi professionali il contratto di inserimento. Trattasi di contratto di lavoro diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore a un determinato contesto lavorativo, l'inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori over 50, dei giovani e delle donne.

Il progetto individuale di inserimento è definito con il consenso del lavoratore e deve essere finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al contesto lavorativo, valorizzandone le professionalità già acquisite. Per l'utilizzo di tale strumento contrattuale è prevista una riduzione del 25% degli oneri sociali.

4. APPRENDISTATO: La sezione del CCNL dedicata al contratto di apprendistato recepisce tutte le novità contenute nel T.U. sull'apprendistato (d.lgs. n. 167/2011).

Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale: possono essere assunti con tale contratto i soggetti compresi tra i 15 e i 25 anni. La regolamentazione dei profili formativi è rimessa alle Regioni e alle Province autonome. Il CCNL è in attesa delle necessarie intese tra Stato e Regioni.

Apprendistato professionalizzante o di mestiere: la durata massima è fissata in 36 mesi e in 12 mesi la durata minima. La formazione potrà essere effettuata direttamente dal datore di lavoro e sarà integrata, ove possibile, dalla offerta formativa pubblica nel limite max di 120 ore.

Apprendistato di alta formazione e ricerca: la durata della formazione è definita in relazione al percorso previsto per l'acquisizione del titolo. La regolamentazione di tale tipologia di contratto è rimessa alle Regioni.

Apprendistato per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinarie e per altre esperienze professionali: entro tre mesi dalla sottoscrizione del contratto le parti si riuniranno per disciplinare la suddetta tipologia contrattuale in collaborazione con gli Ordini.

5. Per quanto concerne infine gli istituti relativi a **CERTIFICAZIONE, ARBITRATO E CONCILIAZIONE** è stato stipulato un protocollo aggiuntivo separato con FISASCAT-CISL e UILTuCS-UIL.

È noto che l'accordo FIAT di Pomigliano d'Arco del 15 giugno 2010

ha rappresentato una svolta nelle relazioni industriali e nei rapporti tra i sindacati maggiormente rappresentativi a livello nazionale, determinando tra di essi una rottura che si è riprodotta anche nel rinnovo del CCNL del commercio (non sottoscritto da FISASCAT-CGIL). Il fatto che il CCNL degli studi professionali abbia ottenuto la sottoscrizione di tutti i suddetti Sindacati premia l'atteggiamento di apertura mantenuto dalla delegazione trattante di Confprofessioni in tutta la conduzione delle trattative. Ciò, da un lato, costituisce una oggettiva conferma dell'importanza dell'accordo e della generalità della sua estensione applicativa; dall'altro lato consegna alla Nazione un segnale di coesione e di fiducia di fronte al nuovo anno 2012, che si annuncia carico di incognite e di attese e chiede a tutti gli italiani comportamenti responsabili all'altezza delle urgenze poste dalla crisi del debito pubblico, con l'assunzione di un nuovo ethos collettivo nell'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale richiamati dall'art. 2 della Costituzione.

I liberi professionisti devono essere pronti a fare la loro parte.

L'avvento del governo Monti ha impresso un cambio di passo alla politica, individuando nelle liberalizzazioni uno stimolo alla crescita del Paese.

Tuttavia l'applicazione della ventata liberalizzatrice non può non considerare che l'introduzione di modelli professionali quali quelli di soci di capitale puro nella governance della società tra professionisti non rappresenta certamente una misura appropriata, perché sottopone l'esercizio delle professioni intellettuali a logiche puramente mercantili incompatibili con la maggior parte di esse, con il rischio vuoti di concentrazioni eccessive e di stravolgimento della realtà degli studi minori, vuoti, soprattutto, di livellamento verso il basso della qualità dell'offerta, anche sotto il profilo deontologico.

Il nuovo CCNL, nella presa di coscienza dei profondi cambiamenti in atto nel c.d. mercato dei servizi professionali in Italia ed in Europa, vuole consegnare ai liberi professionisti uno strumento utile per affrontare, con flessibilità e senza tradire gli imperativi categorici delle fondamentali regole deontologiche di ogni professione, le nuove sfide dell'innovazione e della competitività.

Ennio Bucci

Componente Giunta Confprofessioni



CHIAMATA DI CORREO. VALORE DI PROVA DIRETTA. REQUISITI.
"L'art. 192 c.p.p. sancisce che "le dichiarazioni dei coimputati del medesimo reato o di reato connesso sono valutate unitamente ad altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità."

La dichiarazione ha valore di prova diretta in presenza di tre requisiti:

- a) attendibilità del dichiarante desunta da dati e circostanze attinenti alla sua persona (carattere di vita anteatta, rapporti con l'accusato, motivi della chiamata di correo);
- b) attendibilità intrinseca delle dichiarazioni desunta da dati specifici e non esterni (verosimiglianza, precisione, completezza della narrazione e concordanza tra le dichiarazioni rese in tempi diversi);
- c) esistenza di riscontri esterni ovvero elementi di prova estrinseci da valutare insieme alla chiamata di correo ed al cui esame non si può pervenire se persistono dubbi sulla credibilità del dichiarante. Tali elementi possono essere sia rappresentativi che logici; non è necessario che concernano direttamente il thema probandum; possono essere costituiti da elementi di qualunque tipo o natura; possono essere tratti da dati obiettivi, da documenti, da fatti, da dichiarazioni di altri soggetti.

Questi elementi di riscontro debbono, poi, essere individualizzanti, debbono, cioè, riferirsi a fatti che riguardino direttamente la persona dell'incolpato, fornendo, quindi, un contributo all'attribuzione a costui del reato contestato."

TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO. SEZIONE PENALE DEL DIBATTIMENTO. RITO COLLEGIALE. PRESIDENTE ESTENSORE, DOTT. AURELIA DEL GAUDIO. SENTENZA DEL 20 GENNAIO 2010.

CIRCONVENZIONE DI PERSONE INCAPACI. NATURA DEL REATO. CONDOTTA TIPICA. ABUSO. INDUZIONE.

"Il reato di circonvenzione di incapace ha natura di reato di pericolo e si consuma nel momento in cui viene compiuto l'atto capace di procurare un qualsiasi effetto giuridico dannoso per la persona offesa o per altri (cfr. cass. sez. IV, 23 aprile 2008 n. 27412; cass. sez. II 17 gennaio 2008 n. 7176; cass. sez. III 1 dicembre 2004 n. 48537).

La condotta tipica del delitto di circonvenzione di persone incapaci consiste nell'abusare dello stato di minorazione del soggetto passivo e nell'indurre costui a compiere un atto che importi, per lui o per altri, un effetto dannoso. Tra l'abuso e l'induzione deve esserci un rapporto di causalità immediata. Abusare significa approfittare, strumentalizzare lo stato di debolezza della vittima, con qualsiasi pressione morale, anche se blanda, che si riveli idonea allo scopo perseguito dall'agente.

Indurre significa influire sull'altrui volontà, al fine di determinarne le scelte. Nel concetto di induzione rientra quindi qualsiasi attività di eccitamento, di stimolo, di suggestione e, quindi, l'uso di qualsiasi mezzo idoneo a determinare nel soggetto passivo il consenso al compimento di un atto giuridico, di guisa che venga a stabilirsi un nesso di causalità tra l'abuso dello

stato di deficienza psichica del soggetto passivo e l'evento il quale si concreta nel compimento dell'atto (cfr. cass., sez. II, 13 Dicembre 1993)."

TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO. SEZIONE PENALE DEL DIBATTIMENTO. RITO MONOCRATICO. GIUDICE, DOTT. VITO DI VITA. SENTENZA DEL 19 GENNAIO 2011.

CITTADINI EXTRACOMUNITARI. CAUSA DI NON PROCEDIBILITÀ' EX ART. 13/3 QUATER D.L.VO N. 286/1998.

"Qualora l'imputato sia stato espulso con accompagnamento coattivo alla frontiera in data anteriore all'emissione del decreto di citazione a giudizio, deve trovare applicazione la speciale causa di non procedibilità di cui all'art. 13, comma 3 quater, D.Lvo n. 286/1998 che sancisce una pronuncia di non luogo a procedere, da parte del giudice, nel momento in cui sia acquisita la prova dell'avvenuta espulsione dell'imputato, sottoposto a procedimento penale, in periodo antecedente all'emissione del provvedimento che dispone il giudizio."

TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO. SEZIONE PENALE DEL DIBATTIMENTO. RITO MONOCRATICO. GIUDICE, DOTT. FEDERICA GAUDINO. SENTENZA DEL 27 OTTOBRE 2011.

REATO DI INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE ATTE AD INTERCETTARE OD IMPEDIRE COMUNICAZIONI O CONVERSAZIONI TELEGRAFICHE O TELEFONICHE. INSUSSISTENZA.

"Il delitto di cui all'art. 617 bis c.p. non è integrato nel caso in cui l'imputato posizioni il telefono cellulare vicino alla scrivania del collega e registri le parole che quest'ultimo pronuncia la telefono. L'art. 617 bis c.p. punisce colui che installa strumenti al fine di intercettare le comunicazioni telefoniche tra altre persone.

La norma penale tutela la comunicazione ovvero la trasmissione del pensiero umano tra due o più persone (mittente e destinatario) numericamente determinate. Si ricorda che l'art. 15 Cost. statuisce che la segretezza della corrispondenza e di ogni forma di comunicazione è inviolabile. È, quindi, evidente che la norma penale e costituzionale non tutelano la segretezza delle parole pronunciate a voce alta dalla persona che parla al telefono con altra persona, bensì il colloquio tra due persone in contatto telefonico. Solo il colloquio tra le due persone in contatto telefonico rientra nella nozione di comunicazione inviolabile (cfr. cass., sez. V, sentenza n. 4926 del 23 Ottobre 2008; cass., sez. V, sentenza n. 4264 del 16 Dicembre 2005)."

TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO. SEZIONE PENALE DEL DIBATTIMENTO. RITO MONOCRATICO. GIUDICE, DOTT. MASSIMILIANO MAGLIACANI. SENTENZA DEL 13 OTTOBRE 2011.

MATRIMONIO CONTRATTO ALL'ESTERO E CONTRARIETÀ ALL'ORDINE PUBBLICO: LA "POLIGAMIA POTENZIALE" NON È CONDIZIONE DI NULLITÀ.

Non è nullo l'atto di matrimonio che contiene la clausola secondo la quale la sposa accetta e sottoscrive "le leggi islamiche sulla poligamia e sulla tutela dei figli e altre leggi islamiche", con conseguente mancata pronuncia di invalidità dello stesso ai sensi degli artt. 86 e 117 c.c..

Posto che in applicazione dell'art. 27 della legge 218/95, le condizioni per contrarre il matrimonio, che sono regolate dalla legge nazionale di ciascun nubendo, vanno verificate secondo la legge italiana, attesa l'insistenza di precedenti vincoli matrimoniali in capo ai coniugi precedentemente al matrimonio da loro contratto in Alessandria d' Egitto, non sussistono i presupposti per dichiarare la nullità di esso ai sensi dell'art. 86 c.c..

TRIBUNALE DI BERGAMO – SENTENZA N. 1479/2010, 30 GIUGNO 2010, GIUDICE ESTENSORE DOTT.SSA SARA DE MAGISTRIS

GIUDIZIO DI ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DEL TERZO NEL PROCESSO ESECUTIVO: ONERE DELLA PROVA.

Il Giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo è un ordinario giudizio di cognizione, la cui caratteristica è quella di svolgersi in via incidentale rispetto al processo di espropriazione con l'onere della prova circa la sussistenza del credito che spetta al creditore-attore. In particolare l'attore deve provare che, alla data di notifica dell'atto di pignoramento presso terzi, sussiste un rapporto credito-debito tra il debitore ed il terzo pigno-

rato, mentre spetta al debitore il fatto estintivo della propria obbligazione.

TRIBUNALE DI BERGAMO - SENTENZA N. 688/2012, 27 MARZO 2012, DOTT. PAOLO ROSSI

RICORSO PER ADOZIONE IMMEDIATA DI ORDINI DI PROTEZIONE EX ART. 342 BIS CC E SS.

Rilevato che quanto prospettato dalla ricorrente in ordine al comportamento fisicamente e verbalmente violento assunto dal marito nei suoi confronti anche alla presenza dei figli minori trova un primo riscontro nella documentazione allegata al ricorso, che infatti gli episodi di violenza narrati nel ricorso risultano oggetto di circostanziate denunce sporte ai Carabinieri nell'imminenza dei fatti così come allegati; che risulta prodotto anche un referto di pronto soccorso con riscontro obiettivo, e documentazione fotografica; vista l'urgenza, ritenuto di riservare all'esito della comparizione delle parti l'eventuale adozione delle richieste di misure di carattere economico, ordina la cessazione della condotta pregiudizievole, dispone l'allontanamento del marito dalla casa familiare, prescrive a quest'ultimo di non avvicinarsi al luogo di lavoro della moglie, dispone per l'attuazione, se necessario, l'ausilio della Stazione dei Carabinieri competente per territorio, adottata in ogni caso ogni più opportuna cautela volta salvaguardare le esigenze di riservatezza della ricorrente; stabilisce la durata del presente ordine di protezione in mesi sei.

TRIBUNALE DI BERGAMO, DECRETO N. R.G. 9181/2011, 19 OTTOBRE 2011, DOTT. COSTANTINO IPPOLITO

SUPER PARTES CIVILE

a cura di Barbara Carsana



Consit Mangili Sibella S.r.l. e Consit Serena S.r.l., Società specializzate negli accertamenti delle proprietà immobiliari ai fini della determinazione della consistenza patrimoniale dei soggetti, intendono far conoscere la loro attività agli studi legali.

Grazie alla professionalità ed esperienza del nostro organico, riconosciuta dai nostri clienti (notai, studi legali, Istituti di credito e curatori fallimentari), possiamo offrirvi i seguenti servizi:

- 1) Verifica situazione immobiliare/patrimoniale, comprensiva dei relativi gravami ipotecari (Visura Ipotecaria ad uso legale);
- 2) Deposito del titolo (ipoteca giudiziale / pignoramento immobiliare) c/o le Agenzie del Territorio di tutta Italia;
- 3) Predisposizione della documentazione necessaria per le procedure di esecuzione immobiliare (certificati ipotecari/catastali o relazione notarile).

Se avete bisogno di chiarimenti e/o ulteriori informazioni, non esitate a contattarci.

Consit Mangili Sibella S.r.l. - Spirano (BG) - Via G. Galilei 1/a - tel. 035 87 72 05 P.IVA 01504230168
Consit Serena S.r.l. - Brescia (BS) - Via Solferino 51 - tel. 030 24 00 928 P.IVA 02924520170

di Bracotone

> *Dopo la trovata dell'amministratore di sostegno, completamente inutile poiché nel codice civile già esisteva la figura del curatore dell'inabilitato, in questi giorni nelle nostre leggi vi sono altre novità: la competenza del Giudice di Pace è aumentata, ed è stato creato l'istituto della rateizzazione per chi ha più debiti. Osserviamo che la norma che riguarda il Giudice di Pace è di fine anno 2011 quando i principali editori avevano già messo in commercio i nuovi codici. La modifica farà quindi disperare le nostre case editrici. Mentre l'istituto della rateizzazione appare di una stupidità incredibile. Io da anni concedo ai debitori, se affidabili, la rateizzazione. C'era la necessità di apposite norme ad hoc? Non credo. Ma non voglio tediarvi. Leggete il testo della legge con il relativo commento. Roba da matti, e con che supponenza.*

> *Tre suggerimenti stravaganti*

- 1 *Per pareggiare i conti pubblici mancano parecchi miliardi. Le autostrade incassano, si dice, un miliardo al giorno. Lo Stato potrebbe chiedere in prestito questi denari e portare i conti al pareggio, salvo poi rimborsare alle autostrade i miliardi percepiti secondo un piano di rientro da concordarsi.*
- 2 *Le Banche d'Italia sono zeppe di lingotti d'oro. Perché lo Stato per sanare i bilanci non li vende?*
- 3 *Gli allenatori delle squadre di calcio vogliono che i giocatori tengano la palla a terra e continuino a fare passaggi. Così però, come risulta dalle statistiche, si segnano pochi goal. Ho fatto i miei calcoli sulle palle lunghe gettate in area: su 6 lanci ci scappa una rete. Se io fossi un allenatore pretenderei questi lanci e, sono sicuro, i goal aumenterebbero.*

> *Le Agenzie Bancarie ci propongono l'affidamento del nostro denaro a Istituti che ci riconoscono un interesse superiore a quello bancario. Diffidate, amici, diffidate.*

> *La Legge 23/6/1927 n. 488 dispone che la dedica di una via o di altro luogo pubblico a una persona possa avvenire solo dopo 10 anni dalla sua morte. La norma però non viene più rispettata da tempo (v. Aldo Moro, Indro Montanelli e altri) e, secondo me, per coerenza andrebbe abolita.*



Uffici e negozi in città, scopri un mondo nuovo. A Bergamo.

Quartoverde

Uffici di diverse metrature, flessibili per adattarsi a tutte le esigenze, dotati di pavimenti sopraelevati e di controsoffitti. Spazi commerciali progettati secondo i più moderni standard costruttivi ed adibiti a differenti destinazioni d'uso.

UFFICI DA 150 A 1800 MQ
SPAZI COMMERCIALI DA 100 A 1500 MQ
CLASSE ENERGETICA C

SCOPRI ANCHE LE RESIDENZE



www.quartoverde.it

BERGAMO - Tel. +39 035 246146



Punta qui il tuo cellulare
per maggiori informazioni.

ASTRI

*L'anima è stanca d'andare
per vie bianche di stelle
nei venti azzurri d'infinito
tra abissi d'ansiose paure
e sentieri d'ore bruciate.
Vi ritrovo ombre di volti
lontani; voci mi cullano
canti m'avvalgono
note m'inebriano
tra astri ed acque
di cieli frementi.
Dio Ti sento; sei Luce.
Perché non sconvolgi
le pupille cave e deserte?*
(E. Panajia)

8 SETTEMBRE 1943

*Mi piacerebbe di morire
dopo ottenuto da un fratello giudice
per un fratello in pena
la parola che assolve o che perdona*

*O forse più mi piacerebbe
al carcere morire
dopo una mia parola di fratello
ad un fratello in pena.*
Ubaldo Riva (da "Silloge Nuova"
e "Antologia Poetica")

FOGLIE D'AUTUNNO

*Foglie d'Orobia agonizzanti al suolo,
cadute a terra in così grande stuolo,
nella stagion che lentamente muore
senza più la seduzione di un fiore,
e s'intrista e di pioggia geme
ed ultima sol la speme resta,
mentre nessuna lieta e gaia festa
il nostro trist'animo rallegra
ed io, solitario, come cinciallegra
ascosa tra rovi, abeti, pini e faggi,
canto questi miei poveri versi
or delicati, ora più selvaggi.*
Luciano Andreucci
(da "Antologia Poetica")

CALENDARIO ATTIVITÀ A.P.F. a cura di Simona Mazzocchi

- 7 giugno** Riunione Comitato Paritetico: per APF ha partecipato il Presidente Torri.
- 20 ottobre** Riunione del Consiglio Direttivo avente ad oggetto gli argomenti trattati nella riunione del Comitato Paritetico, le prossime elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine e l'assemblea degli iscritti APF in previsione delle predette elezioni.
- 21-22-23 ott.** Prove simulate per i praticanti avvocati
- 24 ottobre** Riunione dei Consiglieri Nazionali ANF di Bergamo.
- 3 novembre** Riunione del Consiglio Direttivo in preparazione dell'assemblea degli iscritti, organizzazione di eventi formativi, discussione in merito alla conferenza dell'OUA.
- 17 novembre** Riunione del Consiglio Direttivo con discussione in merito alle elezioni del Consiglio dell'Ordine, preparazione del Consiglio Nazionale ANF di Roma, stipula di convenzioni dell'Associazione in favore degli iscritti.
- 21 novembre** Riunione dei Consiglieri Nazionali ANF di Bergamo.
- 28 novembre** Assemblea degli iscritti.
- 1 dicembre** Riunione del Consiglio Direttivo avente ad oggetto l'esito dell'assemblea degli iscritti APF, l'organizzazione della festa natalizia e della festa d'Estate.
- 1 dicembre** Consegna degli elaborati delle prove simulate per i praticanti avvocati.
- 12 dicembre** Riunione dei Consiglieri Nazionali ANF di Bergamo.
- 15 dicembre** Riunione del Consiglio Direttivo avente ad oggetto le elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine ed il Consiglio Nazionale ANF di Roma.
- 17/18 dicembre** Consiglio Nazionale ANF in Roma.
Per APF hanno partecipato i Consiglieri Nazionali avv.ti Pier Enzo Baruffi, Ennio Bucci, Ernesto Tucci, Michele Torri, Gabriele Terzi e Simona Mazzocchi, in qualità di osservatori per la Sezione Giovani APF gli avv.ti Giovanni Bertino, Emanuela Curtò e Francesca Riccardi.
- 21 dicembre** Aperitivo natalizio.
- 12 gennaio** Riunione del Consiglio Direttivo con dibattito in merito alle elezioni per il Consiglio dell'Ordine, la preparazione degli eventi formativi, la situazione del bilancio 2011 di APF, e la situazione in ANF.
- 26 gennaio** Riunione del Consiglio Direttivo avente ad oggetto l'esito dell'assemblea del Consiglio dell'Ordine, le novità in tema di "liberalizzazioni", e l'assemblea annuale degli iscritti APF.
- 6 febbraio** Riunione dei Consiglieri Nazionali ANF in preparazione del Consiglio Nazionale ANF di Bologna.
- 9 febbraio** Riunione del Consiglio Direttivo con dibattito in merito all'esito delle elezioni del Consiglio dell'Ordine, preparazione del Consiglio Nazionale ANF di Bologna, e del Congresso Straordinario Forense di Milano.
- 23 febbraio** Riunione del Consiglio Direttivo in preparazione dell'assemblea ordinaria APF del 08.03 con dibattito sulle modifiche statutarie e bilancio consuntivo e preventivo, discussione in preparazione del Consiglio Nazionale ANF di Bologna.
- 25-26 febbraio** Consiglio Nazionale ANF in Bologna.
Per APF hanno partecipato i Consiglieri Nazionali avv.ti Pier Enzo Baruffi, Carlo Dolci, Ernesto Tucci, Ennio Bucci, Michele Torri, Paolo Monari, Giorgio Rossi, Emilio Tanfulla, Elena Aceti, Simona Mazzocchi.
- 6 marzo** Riunione del Consiglio Direttivo in preparazione dell'assemblea ordinaria degli iscritti, e valutazioni sull'esito del Consiglio Nazionale ANF di Bologna.
- 8 marzo** Assemblea ordinaria degli iscritti con all'ordine del giorno: relazione del Presidente, del Tesoriere, del Collegio dei Revisori dei Conti; approvazione del bilancio consuntivo 2011 e preventivo 2012; modifiche statutarie ed elezione dei delegati al Congresso Ordinario ANF di Alghero e graduatoria per la nomina dei Consiglieri Nazionali ANF.
- 22 marzo** Riunione del Consiglio Direttivo con dibattito sull'esito dell'assemblea degli iscritti del 08.03, e preparazione del Congresso ANF di Alghero e del Congresso Straordinario Forense di Milano; questioni inerenti il Comitato Paritetico.
- 23-24 marzo** Congresso Straordinario Forense di Milano.
Per APF hanno partecipato in qualità di delegati al Congresso gli avv.ti Ermanno Baldassarre (in qualità di Presidente del Consiglio dell'Ordine), Pier Enzo Baruffi, Antonio Maria Galli, Carlo Dolci, Ennio Bucci e Michele Torri; per APF hanno altresì partecipato gli avv.ti Paolo Monari e Simona Mazzocchi.

I Colleghi interessati a partecipare alle attività del "Forum Avvocato Martino Vitali", ovvero a trasmettere al Forum i loro componimenti, possono contattare direttamente il Presidente, Avv. Michele Carlone (tel. 035.24.45.47 - iz2fme@amsat.org).

Sei un avvocato?

Noi abbiamo il software per il tuo studio!

easylex™

Molto più di un Gestionale!



Controllo
di gestione



Gestione
delle telefonate



Gestione ottimizzata
delle udienze



Integrazione tra
agenda e documenti



Parcellazione
flessibile

Compatibile con Mac  e Windows 

Promozione EasyLex

iMac 21,5" e
iPad 32 GB Wi-Fi + 3G
EasyLex e iPad Edition installati
con relativa demo e supporto tecnico
**IN PROVA GRATUITA
PER 15 GIORNI***

Invia la tua richiesta a easylex@cegroup.it



* Per la prova gratuita dell'iMac e dell'iPad con EasyLex e iPad Edition installati, si richiede, a scopo cautelativo, importo pari al valore dell'iMac e dell'iPad messi a disposizione. L'importo verrà restituito in seguito a presa visione dell'integrità delle macchine. CE Group mette a disposizione l'iMac e l'iPad, a propria discrezione, in base alla disponibilità.

**Sede commerciale
Milano**
Via Marcantonio dal Re, 26
Tel: 02 39 23 101
easylex@cegroup.it

**Show-rooms
Milano**
Piazza Firenze, 4
Tel: 02 33 60 31 22
shopmilano@cegroup.it

Milano
Corso San Gottardo, 5
Tel: 02 92 87 11 24
shopgottardo@cegroup.it

Monza
Via Vittorio Emanuele II, 8
Tel: 039 32 84 47
shopmonza@cegroup.it

Varese
Piazza XX Settembre, 1/2
Tel: 0332 16 92 087
shopvarese@cegroup.it

Novara
Via Bianchini, 10
Tel: 0321 03 01 22
shopnovara@cegroup.it